



**Provincia di Sondrio – Corso XXV Aprile, 22 – Sondrio
Settore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti**

**DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA
DA SVOLGERSI IN COMMISSIONE DI COLLAUDO
CIG: ZC90A8D44B**

Con la stipula del presente disciplinare di incarico tra:

- la Provincia di Sondrio, con sede in Sondrio Corso XXV Aprile, n. 22, C.F.: n. 80002950147, legalmente rappresentato dal dott. Quirino Gianoli, in qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti, che interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente della Provincia di Sondrio (codice fiscale n. 80002950147), in nome, per conto e nell'interesse della quale egli dichiara di agire (di seguito ente committente);
- il Dott. Ing., Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di con il n. . con studio in - C.F.: P.IVA..... (di seguito professionista);

premesse che

- con deliberazione di giunta provinciale n. 31 dell'11 marzo 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione in appalto integrato della: S.S. 38 dello Stelvio – variante di Bormio per S. Caterina Valfurva e Livigno – Lotto VI – Variante di S. Lucia;
- con determinazione del dirigente del "Settore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti" n. ... del , è stato conferito al Dott. Ing. l'incarico, nell'ambito della commissione di collaudo, di collaudo tecnico amministrativo dell'opera anzidetta;
- con determinazione del del dirigente del "Settore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti" n. ... del , è stata disciplinata la commissione di collaudo con specifica individuazione dei componenti e attribuzione dei rispettivi ruoli;

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'ente committente conferisce al professionista che accetta, alle condizioni del presente disciplinare, l'incarico di collaudo tecnico amministrativo nell'ambito della commissione di collaudo e in corso d'opera dell'intervento di realizzazione in appalto integrato della: S.S. 38 dello Stelvio – variante di Bormio per S. Caterina Valfurva e Livigno – Lotto VI – Variante di S. Lucia - importo presunto complessivo delle opere di € 21.879.644,29.

Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto delle norme di legge e del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti vigente in materia di lavori pubblici e di ogni altra norma comunque applicabile.

A tal fine l'ente committente fornirà ai componenti la commissione di collaudo (anche per il tramite del presidente di commissione) la documentazione prevista dal regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti.

L'incarico è conferito per l'espletamento del servizio come disciplinato dal presente disciplinare relativamente al complesso dell'opera da realizzarsi come individuata dal progetto e in relazione alle specifiche competenze del professionista con particolare riferimento alle opere impiantistiche previste in progetto. L'incarico conferito attiene a tutti gli adempimenti individuati dal codice dei contratti e dal relativo regolamento, nessuno escluso ad eccezione del collaudo statico delle opere.

L'incarico non sarà suscettibile di modifiche, integrazioni o variazioni in conseguenza del variare dell'importo finale delle opere contabilizzato intendendosi il professionista compensato con il presente incarico anche per eventuali varianti introdotte.

Nell'incarico è compresa la valutazione delle eventuali riserve; si intendono altresì inclusi i pareri specifici che si rendessero necessari in corso di esecuzione

dell'opera in conseguenza di eventuali variazioni ai lavori e la partecipazione a riunioni tecniche ove l'ente committente ne faccia richiesta.

E' altresì incluso nel servizio l'adempimento, qualora ricorra la condizione, di quanto previsto dall'art. 138 del D.Lgs. 163/2006.

Il professionista dichiara con la sottoscrizione del presente disciplinare di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'incarico che gli viene conferito ai sensi di quanto previsto all'art. 141, comma 5, del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e all'art. 216, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010.

ART. 2 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico si svolgerà in parallelo all'andamento dei lavori di cui trattasi con visite periodiche in corso d'opera nel numero necessario a giudizio del commissario e della commissione di collaudo o su richiesta della D.L. o dell'ente committente.

A fine lavori verrà effettuata la visita di collaudo finale, la revisione tecnico-contabile e sarà redatto il certificato di collaudo.

Gli atti di collaudo saranno prodotti in tre copie cartacee e in formato elettronico e saranno trasmessi al responsabile unico del procedimento.

ART. 3 – IMPEGNI DEL COMMITTENTE

L'ente committente si impegna a fornire alla commissione di collaudo in formato digitale tutti i disegni e relazioni relative all'opera.

ART. 4 – ONORARI E SPESE

Il compenso per l'adempimento di quanto previsto dal presente disciplinare è pattuito tra le parti in €

Detto importo compensa integralmente tutte le attività necessarie allo svolgimento di quanto contemplato dal presente disciplinare di affidamento nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi inclusi, in linea generale, ogni onere per la produzione documentale, per le attività accessorie, per le attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, nulla escluso.

Il compenso è altresì comprensivo, e non dà diritto a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo, dell'eventuale protrarsi dei termini contrattuali, frazionamento, sospensione dei termini di esecuzione, ancorchè tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione dei lavori da quanto previsto nel cronoprogramma di esecuzione dell'appaltatore.

Al compenso come sopra valutato andranno aggiunti il solo contributo integrativo del 4% per C.N.P.A.I.A. e l'I.V.A. nella misura di legge.

ART. 5 – TEMPI PER IL COLLAUDO E PENALE

Il professionista dovrà espletare le operazioni di collaudo in corso d'opera. Il servizio si intende quindi affidato per tutta la durata dei lavori incluso il protrarsi dei termini previsti dal contratto di esecuzione tra l'ente committente e la ditta affidataria in appalto integrato dei lavori.

Il professionista si impegna alla redazione del certificato di collaudo nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Nel caso che il professionista, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardasse la consegna dei certificati di collaudo oltre i termini previsti, sarà applicata una penale dello 1%^o sull'onorario per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10%; detti importi saranno trattenuti sui pagamenti dei compensi spettanti al professionista.

Il presente incarico si risolverà di diritto se la diffida ad adempiere i doveri contenuti nel presente disciplinare, comunicata con lettera raccomandata, o altra

forma equivalente, al professionista rimarrà senza effetto nel termine di trenta giorni e nel caso del raggiungimento del valore massimo della penale sopra indicata. Al professionista saranno altresì imputati i maggior costi che l'ente committente dovrà riconoscere all'appaltatore in conseguenza del ritardo sul collaudo dell'opera, nonché ogni ulteriore danno derivante dall'inadempienza contrattuale.

ART. 6 – PAGAMENTI

Il committente provvederà al pagamento delle competenze non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della nota.

Il pagamento del corrispettivo pattuito sarà corrisposto come segue:

- acconto del 20% ad avvenuta esecuzione del 60% dei lavori come risultante dalla contabilità degli stessi e dietro presentazione dei verbali di visita redatti ai sensi dell'art. 221 del d.P.R. n. 207/2010;
- acconto del 70% all'emissione degli atti di collaudo;
- saldo entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Sui ritardati pagamenti andranno corrisposti gli interessi come disposto dal codice dei contratti vigente.

Sui pagamenti sarà applicata la trattenuta di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 207/2010.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

È fatto espresso divieto al professionista di cedere in tutto o in parte il contratto ovvero comunque di subappaltare, anche parzialmente, l'esecuzione dell'incarico.

ART. 8 - INCOMPATIBILITÀ

L'affidatario non deve trovarsi per tutta la durata del servizio in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto di conferimento, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e non deve essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, l'affidatario dovrà produrre polizza per la cauzione definitiva (conforme agli schemi ministeriali approvati) a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi.

Il pagamento della parcella è subordinato all'avvenuta presentazione della polizza.

La polizza assicurativa è prestata da istituti autorizzati ai sensi della normativa vigente e prevedono espressamente, in deroga a quanto disposto dall'art. 1901 cod. civ., la piena efficacia delle polizze medesime senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del professionista.

In caso di escussione, parziale o totale della polizza, il professionista dovrà procedere con la tempestiva reintegrazione della medesima. In caso di mancata reintegrazione, il committente avrà diritto di effettuare ritenute sugli importi dovuti al professionista fino a concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della polizza assicurativa, ripristini l'ammontare originario della medesima.

Il Professionista è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. _____ rilasciata in data _____ da

_____ - Agenzia di _____
con massimale di € _____

ART. 10 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa, sono deferite al giudice del Tribunale di Sondrio.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge l'amministrazione committente ha diritto di risolvere il contratto oltre che al manifestarsi di quanto previsto all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarità rispetto alle obbligazioni di cui al presente capitolato d'oneri, nonché grave ritardo nell'esecuzione del servizio.

ART. 12 - ELABORATI DA PRODURRE - DIRITTI E RISERVATEZZA DEGLI ATTI

Il professionista si obbliga a restituire, tutti gli elaborati (disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.), nessuno escluso, predisposti nell'ambito dello svolgimento della prestazione di cui al presente disciplinare, documenti che rimangono di proprietà dell'amministrazione committente sin dal momento della loro redazione, e la stessa potrà farne uso e disporne ampiamente e liberamente. Tutti i documenti dovranno essere restituiti sia in copia cartacea che in formato files editabili. Il professionista si impegna altresì a tenere indenne l'amministrazione committente da qualsiasi azione di rivalsa o pretesa fatta valere da terzi per diritti d'autore e contraffazione o violazione di diritto di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

Il professionista si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, files da lui prodotti o che vengano messe a sua disposizione dall'amministrazione committente o da altri Enti o di cui lo stesso venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEL FLUSSI FINANZIARI

Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il conto dedicato dell'Ing. _____ è identificato con codice IBAN _____ della Banca _____, filiale di _____ (_____) intestato a _____. La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è l'ing _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____, C.F: _____

Sulle note pro-forma, note spese e fatture sarà indicato il CIG del presente incarico, unitamente agli estremi della determinazione di affidamento.

ART. 14 – CLAUSOLA FINALE E TUTELA DELLA PRIVACY

Il dirigente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, informa che i dati personali richiesti dalla

stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione Provinciale di Sondrio, con sede a Sondrio, in Corso XXV Aprile n. 22. In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e, in particolare, avuto notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

il Professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso _____ ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al Professionista stesso.

ART. 15 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o di altre leggi che risultino applicabili.

Sondrio, xx agosto 2013

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA